



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

Titolo	Classe	Fascicolo
N. 57121	del	5-08-2013
UOR	CC	RPA C. S. G. U. A.

Ai Sigg. Presidi di Facoltà
Ai Sigg. Direttori di Dipartimento
Ai Sigg. Direttori dei Centri Interdipartimentali
Ai Sigg. Dirigenti
Ai Responsabili dei poli didattici
Al personale t.a.b.

E, p.c. Al Magnifico Rettore

LORO SEDI

Oggetto: Procedimenti di accesso agli atti. Osservanza del termine di conclusione.

La legge n. 241/1990, nell'ottica di una maggiore trasparenza dell'*agere pubblico*, ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso. In virtù di tale diritto l'utente può prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, come definiti dall'art. 22 della L. n. 241/90. Il relativo procedimento deve essere concluso entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Sono state previste, in caso di inerzia della pubblica amministrazione, protrattasi oltre il termine previsto, rimedi anche di tipo risarcitorio, azionabili dagli interessati. In particolare, per quanto concerne il procedimento di accesso, l'art. 116 del D.lgs. n. 104/2010 prevede che l'interessato, decorso il termine prescritto per la conclusione del procedimento medesimo, può adire il TAR per impugnare il silenzio così formatosi. Fermo restando che, ove ricorrano i presupposti dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento (art. 2 bis L. n. 241/1990 e art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 104/2010), l'interessato potrà proporre azione tendente ad ottenere il risarcimento del danno ingiusto causato dall'inerzia dell'amministrazione.

Le eventuali somme, che dovessero essere pagate dall'Amministrazione a seguito della condanna al pagamento di spese legali ovvero al risarcimento del danno, costituirebbero, oltre che illecito disciplinare per i responsabili, danno erariale con conseguente responsabilità patrimoniale a carico di coloro che l'hanno procurato.

E' comunque necessario ricordare che l'inerzia dell'amministrazione, protrattasi oltre il termine di conclusione del procedimento, può determinare anche la responsabilità penale ex art. 328 c.p. ("**Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa").

L'art. 328 c.p. prevede, quindi, il reato di omissione di atti d'ufficio per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, entro 30 giorni dalla richiesta, non compie l'atto e non risponde spiegando le ragioni del ritardo.

Tutto ciò esposto in materia di responsabilità amministrativa, disciplinare e penale scaturente dall'inerzia dell'Amministrazione, con particolare riferimento al procedimento di accesso agli atti, si evidenzia l'inderogabile necessità che la documentazione oggetto di richiesta di accesso venga inviata all'URP da parte delle strutture, che detengono gli atti, **tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell'URP medesimo, affinché questo possa procedere agli adempimenti consequenziali nel rispetto dei termini prescritti.**

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AFFARI GENERALI E LEGALI
(Dott. Sergio Casella)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio Valenti)